

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 380
a iniziativa del Consigliere Biancani

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016, così come modificata dalla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19”

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in esame è diretta a superare i rilievi critici formulati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per il tramite del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, durante la fase di esame governativo compiuto, ai sensi dell’ articolo 127 della Costituzione, con riferimento alla legge regionale 28 maggio 2020, n. 19.

Con riferimento all’articolo 1 della l.r. 19/2020, il suddetto Dicastero eccepisce che l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico e possibile mutamento di destinazione d’uso, previsto dall’articolo 2 della l.r. 22/2009, così come modificato dalla legge regionale contestata, debba garantire il rispetto della disciplina del piano paesaggistico che la Regione è tenuta ad approvare, previa intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, 143, e 145 del Codice dei Beni Culturali.

Il suddetto Ministero, inoltre, con riferimento all’articolo 4 l.r. 19/2020, ha rilevato che la Regione Marche ,inserendo il comma 3 quinquies all’interno dell’articolo 4 della l.r. 25/2017, consentirebbe in via generale ed astratta che gli edifici rurali gravemente danneggiati dagli eventi sismici, ubicati nelle zone del c.d. “cratere sismico” ed appartenenti a soggetti non aventi i requisiti di imprenditore agricolo (IAP) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, qualora la loro ristrutturazione edilizia o ricostruzione sull’area di sedime non sia tecnicamente possibile in quanto la medesima ricade in aree interessate da pericolosità elevata o molto elevata, possano essere delocalizzati potenzialmente anche in ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, facendo salvi solamente i divieti imposti per ragioni di tutela antisismica o idrogeologica.

Secondo la tesi avanzata dal MIBAC, tale delocalizzazione sarebbe consentita dal legislatore regionale senza garantire il rispetto “...del necessario quadro di disciplina costituito dal piano paesaggistico che la Regione è tenuta ad approvare, previa intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, 143 e 145 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)”.

La proposta di legge si compone di 3 articoli.

Il primo integra l’articolo 4 (Ambito di applicazione) della legge regionale 22/2009, specificando che gli interventi previsti nel c.d. Piano casa marchigiano sono ammessi solo nei casi e nei limiti previsti dal piano paesaggistico elaborato congiuntamente con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ovvero dalla disciplina d’uso dei beni paesaggistici prevista da d.lgs.42/2004 (Codice dei beni culturali) ovvero mediante accordo stipulato tra la Regione e il suddetto Ministero destinato a confluire nel piano paesaggistico.

Il secondo inserisce all’interno dell’articolo 4 (Disposizioni speciali per la ricostruzione nel territorio

agricolo) della l.r. 25/2017 un nuovo comma diretto a recepire integralmente le osservazioni avanzate, a tale proposito, dal MIBAC, prevedendo che la delocalizzazione degli edifici rurali in questione debba in ogni caso essere armonizzata con la disciplina generale contenuta nel d.lgs. 42/2004.

Il terzo contiene la clausola di invarianza finanziaria.